

COMUNE DI BREMBIO

Provincia di Lodi



Regolamento della addizionale comunale all'IRPEF

Approvato con delibera C.C. n. 7 del 07/03/2008

Allegato alla delibera C.C. n. 7 del 07/03/2008
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Alberto Nantista

Art. 1 Addizionale comunale all'IRPEF.

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'IRPEF, come già istituita con precedente delibera G.C. n. 120 del 07/12/2001, così come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1 comma 10, della legge 16 giugno 1998 n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 142 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Art. 2 – determinazione della aliquota

1. l'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali.
2. l'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 3 – Esenzioni.

1. Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a **Euro 8.000.00.=**
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di **€ 8.000,00** di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 4 – Versamento.

1. Il versamento della addizionale comunale IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- 2.

Art. 5 – Rinvio a disposizioni di legge.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.